

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

(2002/C 331 E/42)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 488 def. — 2002/0221(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 settembre 2002)

RELAZIONE

La Commissione ha proposto una nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi. La proposta di direttiva prevede più precisamente un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.

La proposta di direttiva comprende due parti:

- la prima parte definisce gli obblighi di stoccaggio e i criteri che i sistemi di stock di sicurezza devono rispettare;
- la seconda parte copre gli aspetti relativi all'adozione di misure in situazione di crisi, in particolare il meccanismo istituzionale che permette in caso di crisi di stabilire una risposta coordinata degli Stati membri.

In questo contesto, i testi legislativi esistenti che trattavano questi aspetti sono diventati superflui e la presente proposta di decisione mira quindi ad abrogare alcuni di essi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva . . ./CE persegue il ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi.
- (2) Più in particolare, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno, la direttiva . . ./CE ravvicina le disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e prevede il coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.
- (3) Essa riprende anche, in un nuovo insieme coerente, tutti gli aspetti utili che erano trattati, da un lato nella direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ⁽¹⁾ e, dall'altro, nella direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente

le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi ⁽²⁾.

(4) Questi testi legislativi sono quindi diventati superflui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/414/CEE del Consiglio e la direttiva 98/93/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 68/414/CEE, sono abrogate.

Articolo 2

La direttiva 73/238/CEE del Consiglio è abrogata.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998; GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100.

⁽²⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.